CAMERA DEI DEPUTATI N. 1814

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DEL MESE

Presentata il 12 giugno 1984

Norme per il passaggio dalla qualifica di preside di scuola media inferiore a preside di scuola media superiore

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, articolo 75, dispone i passaggi di presidenza ed indica le norme secondo le tabelle *A*, *B*, *C*, *D*, *E*.

La tabella *B* è stata poi modificata con decreto ministeriale 10 marzo 1975 (*Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1976, n. 83); le tabelle *B* ed *E* sono state modificate con decreto ministeriale 20 giugno 1975 (*Gazzetta Ufficiale* 30 marzo 1976, n. 83); la tabella *G* è stata modificata con decreto ministeriale 30 aprile 1976 (*Gazzetta Ufficiale* 22 novembre 1976, n. 311).

Il progetto di legge per la modifica dello stato giuridico del personale della scuola, al titolo IV, articolo 13, affronta il problema dei passaggi dei presidi e, specificamente, quello dei presidi di scuola media di primo grado.

Moltissimi presidi di scuola media di primo grado provengono dai ruoli dei professori di scuola media di secondo grado; molti di loro risultano inseriti in graduatorie di merito relative a concorsi per preside di istituti di istruzione secondaria superiore.

Sarebbe iniquo, pertanto, non consentire alla categoria dei presidi di scuola media inferiore di poter usufruire del diritto già acquisito sia tramite il ruolo di docente di istituti di istruzione secondaria o di secondo grado, sia per aver superato concorsi a preside di istituti di istruzione secondaria superiore.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

I presidi di scuola media inferiore, provenienti dal ruolo delle scuole od istituti di istruzione secondaria superiore, hanno titolo al passaggio alla presidenza di istituti di istruzione secondaria superiore, secondo le condizioni che, con proprio decreto e ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, il Ministro della pubblica istruzione stabilirà non oltre il quindicesimo giorno dalla entrata in vigore della presente legge.